



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 45/20 DEL 12.11.2012

Oggetto: Art. 167, comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei Beni culturali e del paesaggio”. Interventi di salvaguardia e di recupero dei valori paesaggistici delle aree degradate dalle attività estrattive dismesse nel Comune di Orosei. Atto di indirizzo.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che il comma 5 dell'articolo 167 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio emanato con D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004 e s.m.i., prevede che chi realizza opere abusive in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico è tenuto al pagamento di una indennità pecuniaria qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica dai Servizi regionali per la tutela del paesaggio o dagli uffici delegati.

L'Assessore evidenzia che il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che tali indennità siano utilizzate oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradate o interessate dalle rimessioni in pristino.

Le indennità pecuniarie sono calcolate in base al decreto dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, n. 785/2000: “Adozione della Direttiva n. 2 di cui all'articolo 4 della L.R. 12.8.1998 n. 28. Atto di indirizzo di cui all'articolo 8 della L.R. 13.11.1998 n. 31. Articolo 164 del Testo Unico in materia di beni culturali e ambientali, contenente disposizioni per la comminazione dell'indennità pecuniaria a carico di chi, senza la prescritta autorizzazione paesistica, o in difformità da essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni ambientali.” Tale direttiva è stata modificata con la Delib.G.R. n. 33/64 del 30.9.2010, che, tra l'altro, ha introdotto i criteri di calcolo del danno paesaggistico e del profitto conseguito per le cave e miniere che hanno svolto l'attività in assenza o in difformità dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

Fatta questa premessa, l'Assessore evidenzia, che l'importante polo estrattivo di Orosei ha avviato nel recente passato, con la regia dell'Amministrazione comunale, una serie di azioni, che sviluppatasi per fasi successive, tendono a regolarizzare e a regolamentare l'attività estrattiva svolta fin dagli anni settanta in assenza delle necessarie autorizzazioni paesaggistiche. Tale



processo ha portato alla costituzione del consorzio tra le aziende operanti e lo stesso Comune al fine di porre in essere una gestione unitaria e sostenibile delle aree produttive del comparto, con l'obiettivo di coniugare le esigenze imprenditoriali, territoriali, sociali e ambientali e di procedere alla predisposizione e approvazione dei piani attuativi che regolano il comparto e alla realizzazione delle infrastrutture indispensabili per lo svolgimento delle attività.

Fondamentale passo per la conclusione del processo avviato con la citata revisione della Direttiva n. 2, è la regolarizzazione di ogni singola attività sotto l'aspetto paesaggistico con l'accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'articolo 167 del Codice dei beni culturali e paesaggistici già citato, e il pagamento della relativa indennità pecuniaria da parte delle aziende.

Inoltre il Servizio tutela paesaggistica per le province di Nuoro e dell'Ogliastra con provvedimento n. 6709 del 21.11.2000 ha approvato ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n. 28/1998 il Piano degli insediamenti produttivi delle zone "D" destinate a cave e stabilimenti e con i provvedimenti n. 6877 del 29.11.2000, n. 624 del 18.10.2004 e n.45/URB del 31.12.2007 la realizzazione delle opere di urbanizzazione ad oggi completamente eseguite.

Si evidenzia che in seguito all'introduzione, con l'articolo 17 comma 1 lettera "e" della L.R. n. 21/2011, del comma 2 bis all'articolo 3 della L.R. n. 28/1998 la competenza all'accertamento della compatibilità paesaggistica, in tale caso, è dell'Unione dei Comuni della Valle del Cedrino, ente delegato, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 146, comma 6, del D.Lgs. n. 42/2004, come accertato con Determinazione n. 3855/DG del 5.9.2011 del Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia. Occorre precisare che le autorizzazioni paesaggistiche per l'apertura di nuove attività o il proseguimento di quelle in atto resta in capo al Servizio tutela paesaggistica per le province di Nuoro e dell'Ogliastra, in quanto comporta modifiche al piano attuativo su citato.

Le ditte interessate dagli interventi di coltivazione sono tenute a predisporre i progetti di accertamento della compatibilità paesaggistica e di proseguimento dell'attività estrattiva, per permettere agli uffici tutela competenti di valutare con le procedure previste dagli articoli 167 e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la compatibilità paesaggistica dell'attività svolta e in prosecuzione.

Il Comune di Orosei deve provvedere ad incamerare le sanzioni previste dall'articolo 167 del D.Lgs. n. 42/2004 in apposito capitolo di bilancio a destinazione vincolata secondo quanto disposto dallo stesso articolo.



Inoltre le ditte, come previsto dalla L.R. n. 30/1989, devono provvedere con risorse proprie al ripristino dei siti interessati dalle attuali attività, con le indicazioni e prescrizioni contenute nei progetti di coltivazione e recupero approvati dall'Assessorato per la Difesa dell'Ambiente, nelle procedure di VIA, e dall'Assessorato degli Enti Locali in fase di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

L'Assessore evidenzia che il sito interessato ricade all'interno della fascia costiera, individuata dal Piano Paesaggistico Regionale, e delle aree delimitate dal Decreto Ministeriale del 25.1.1968, ai sensi dell'articolo 136 lettera "d" del D.Lgs. n. 42/2004, ed è ubicato alle pendici del Monte Tuttavista, in un importante ambito paesaggistico ambientale che necessita di azioni di ripristino delle aree degradate da precedenti attività estrattive oramai dismesse e dalle discariche dei materiali derivanti dalla estrazione e dalle lavorazioni dei materiali lapidei.

L'Assessore propone che, nel rispetto dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, le sanzioni relative alla compatibilità paesaggistica delle attività di coltivazione ricadenti nel polo estrattivo di Orosei siano utilizzate per il recupero delle parti di territorio all'interno o in prossimità del comparto lapideo, compromesse da attività estrattive e di discarica con i seguenti indirizzi operativi:

1. studio di un progetto unitario di recupero del comparto cave che dovrà essere attuato, per quanto possibile, durante le fasi coltivazione, e completato alla conclusione delle attività estrattive, con l'utilizzo esclusivo di fondi delle ditte in conformità a quanto disposto dalla L.R. n. 30/1989;
2. sistemazione della zona destinata a discarica di materiali lapidei, prevista nel Piano degli insediamenti produttivi, con opere di regolarizzazione delle scarpe in rilevato, con una pendenza simile alla morfologia dei luoghi circostanti, e la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive tipiche dei luoghi, ripristino del compluvio naturale e sistemazione della zona a valle limitrofa alla discarica per mitigare la visibilità del comparto. In tale interventi è prevista anche l'acquisizione delle aree in parte di proprietà di privati;
3. la valorizzazione e la fruizione dei siti interessati dalle coltivazioni con la realizzazione di un percorso didattico per la fruizione dei mezzi di lavoro, delle metodologie di coltivazione e di percorsi che evidenzino la geologia del territorio visibile nelle pareti a fossa interessate dalle coltivazioni;
4. valorizzazione delle pendici del Monte Tuttavista, con la realizzazione di opere forestali, per la salvaguardia della flora e della fauna locale e di percorsi pedonali di fruizione naturalistica del



sito, il recupero delle attività rurali e dell'appoderamento storico dei fondi alle pendici del monte.

L'Assessore degli Enti Locali Finanze e Urbanistica evidenzia che le sanzioni pecuniarie, relative alla compatibilità paesaggistica delle attività di coltivazioni ricadenti nel polo estrattivo di Orosei, accertate dall'Unione della Valle del Cedrino siano destinate esclusivamente agli interventi indicati nella presente deliberazione.

La Giunta regionale condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore degli Enti Locali Finanze e Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Urbanistica

DELIBERA

- di stabilire che, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, le risorse finanziarie accertate dall'Unione dei Comuni della Valle del Cedrino per la compatibilità paesaggistica dei siti di estrazione del materiale lapideo nel Comune di Orosei, siano destinate alla realizzazione di interventi di ripristino e recupero dei valori paesaggistici delle aree degradate;
- di individuare il Comune di Orosei quale ente attuatore degli interventi, secondo gli indirizzi indicati dalla presente deliberazione;
- di dare mandato all'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica affinché la Direzione generale della Pianificazione Territoriale Urbanistica e della Vigilanza Edilizia provveda a siglare con l'Amministrazione comunale di Orosei un Protocollo d'Intesa e i documenti operativi necessari per promuovere le azioni di riqualificazione paesaggistica al fine di concretizzare gli obiettivi specificati in premessa.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci